



**CITTÀ DI BORGO SAN DALMAZZO**  
Provincia di Cuneo  
*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

**BANDO**  
per l'attribuzione di contributi del Fondo per il sostegno all'accesso  
alle abitazioni in locazione 2019 e 2020

**Ambito territoriale n. 15**

**COMUNE CAPOFILA: BORGO SAN DALMAZZO**

**Elenco Comuni appartenenti all'ambito, così come individuati dai provvedimenti regionali:**

AISONE, ARGENTERA, BORGO SAN DALMAZZO, BOVES, CHIUSA DI PESIO, DEMONTE, ENTRACQUE, GAIOLA, LIMONE PIEMONTE, MOIOLA, PEVERAGNO, PIETRAPORZIO, RITTANA, ROASCHIA, ROBILANTE, ROCCASPARVERA, ROCCAIONE, SAMBUCO, VALDIERI, VALLORiate, VERNANTE, VINADIO

**COMUNE DI ROCCAIONE**

Visti:

- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;
- la Delibera della Giunta Regionale Piemonte n. 6-1164 del 27 marzo 2020 concernente criteri e procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse del Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione 2019;
- la Delibera della Giunta Regionale Piemonte n. 5-1531 del 19 giugno 2020 concernente criteri e procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse del Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione 2020;

**RENDE NOTO**

che dal **1° settembre 2020** fino al **30 settembre 2020** sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2019 e 2020.

## **ART. 1 REQUISITI FONDO 2019**

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente Bando (1° settembre 2020):

1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.
  2. abbiano la residenza in uno dei Comuni dell'Ambito n. 15;
  3. siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro 6.000,00;
  4. siano in possesso di Attestazione ISEE 2020 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti un valore del reddito complessivo uguale o inferiore a euro 13.338,26; l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto nel 2019, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 deve essere superiore al 28% per cento;
  5. non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici;
  6. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2019 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
  7. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2019;
  8. non siano conduttori di alloggi per i quali hanno beneficiato nell'anno 2019 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al Decreto legge 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019;
  9. non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;
- concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

La disposizione non si applica:

- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

## **ART. 2 REQUISITI FONDO 2020**

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente Bando (1° settembre 2020):

1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.
2. abbiano la residenza in uno dei Comuni dell'Ambito n.15;
3. siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza

anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro 6.000,00;

4. siano in possesso di Attestazione ISEE 2020 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti:

**fascia a:** valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2020 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO uguale o inferiore a euro 13.338,26, equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2019 e incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 superiore al 14 per cento;

**fascia b:** valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2020 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO superiore a euro 13.338,26, ma inferiore a euro 25.000 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 risulti superiore al 24 per cento.

Per la fascia b il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.329,17 (limite 2020 per l'accesso all'edilizia sociale).

5. non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici;

6. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2020 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);

7. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2020;

8. non siano conduttori di alloggi per i quali hanno beneficiato nell'anno 2020 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al Decreto legge 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019;

9. non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;

concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

La disposizione non si applica:

- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

### ART. 3

#### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i..

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

2.1. copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;

2.2. copia integrale del contratto di affitto in corso di validità;

2.3 In caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.1, comma 10.

2.4 In caso di reddito complessivo zero oppure inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario rendere nella domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento.

2.5 Copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2019 e 2020 fino alla data di presentazione della domanda, quelle relative alle ultime mensilità 2020 devono essere presentate entro il 7/12/2020;

**Art. 4**  
**ENTITA' DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

**CONTRIBUTO FONDO 2019**

1. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 28% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.
2. Il contributo teorico è riconosciuto in misura differenziata, rispetto alle fasce reddituali dei richiedenti, come segue:
  - ↳ 100% per reddito complessivo del nucleo fino a euro 6.669,13;
  - ↳ 75% per reddito complessivo del nucleo tra euro 6.669,14 e euro 10.000,00;
  - ↳ 50% per reddito complessivo del nucleo tra euro 10.000,01 e euro 13.338,26.

**CONTRIBUTO FONDO 2020**

3. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% (fascia a) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.
4. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% (fascia b) e non può, in ogni caso, essere superiore a euro 2.300,00.

Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato da ciascun Comune capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.

In applicazione del principio di gradualità stabilito dall'art 2, comma 3, del DM 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l'accesso alla ripartizione di cui alla fascia b è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a come raccolto dai Comuni.

Qualora le risorse non siano sufficienti per l'integrale soddisfacimento della fascia b), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all'incidenza del canone più alta.

**DISPOSIZIONI COMUNI AL FONDO 2019 E 2020**

5. Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato per ciascun ambito dal Comune capofila applicando al contributo teorico spettante la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.
6. Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a euro 50,00.
7. Il Comune di residenza provvede alla liquidazione del contributo effettivo spettante, di norma in un'unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

**ART. 5**  
**CASI PARTICOLARI**

1. Per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.
2. In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data del 1° settembre 2020. Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione.
3. In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il beneficiario irreperibile, è stabilito il termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l'importo non erogato alla Regione.

**ART. 6**  
**MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda, redatta sullo schema allegato al presente bando deve essere presentata al Comune di ROCCAIONE dal **1° settembre 2020** fino al **30 settembre 2020** con le seguenti modalità:

- Comune di Roccavione, Ufficio Protocollo, Via S. Croce 2, piano terra, mediante consegna a mano nei seguenti giorni e orari: lunedì- giovedì – venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12, 15, mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 14 e martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,45
- trasmissione con raccomandata all'indirizzo: Ufficio Protocollo, Comune di Roccavione, Via S. Croce 2, 12018 Roccavione (fa fede la data del timbro postale);
- con posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.roccavione.cn@legalmail.it (fa fede la data della ricevuta di avvenuta consegna).

Dell'esito dell'istruttoria verrà data comunicazione con le seguenti modalità:

comunicazione tramite mail all'indirizzo indicato in fase di domanda ovvero, in assenza, tramite lettera via posta ordinaria.

**Occorre riferirsi e presentare domanda al Comune di residenza.**

#### **Art. 7**

### **CONTROLLI E SANZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

#### **Art. 8**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

In osservanza a quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Roccavione fornisce ai partecipanti al presente bando le seguenti informazioni in merito all'utilizzo dei loro dati personali trasmessi:

**Il Titolare del trattamento** è il Comune di Roccavione, via S. Croce 2 – tel. 0171-767108  
e-mail: protocollo@comune.roccavione.cn.it  
PEC: comune.roccavione.cn@legalmail.it

**Il Responsabile della protezione dati (DPO)** è il Dottor. Perrone Massimo  
e-mail: perrone.massimo02@libero.it

**Dati trattati:** in relazione alla partecipazione al presente bando sono raccolti e trattati i seguenti dati personali:

- dati identificativi e anagrafici (es. nome, cognome, documento di identità, luogo e data di nascita, sesso, foto, ecc.);
- informazioni di contatto (es. numero di telefono, indirizzo, e-mail, ecc.);

-situazione familiare (es. dati dei componenti del nucleo familiare, ecc.);  
-dati patrimoniali (es. attestazione ISEE, situazioni reddituali, ecc.).

- In esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016, il Comune di Borgo San Dalmazzo tratterà i dati personali forniti dai partecipanti al presente bando e dei suoi familiari, in formato cartaceo, elettronico e telematico, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e per le finalità di natura istituzionale, pubblicistica, nonché per gli eventuali obblighi previsti dalla legge e discendenti dallo stesso bando.
- I dati trattati saranno oggetto di: raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso.
- Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, avverrà ad opera di soggetti designati ed impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
- Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
- I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici
- Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza l'esclusione dalla partecipazione al bando.
- In esecuzione dell'art 2 ter del D.Lgs101/2018, i dati personali potranno essere trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni, all'Autorità giudiziaria, all'Autorità di Polizia, ad autorità di controllo o ad altri soggetti nel rispetto di disposizioni legislative o regolamentari, per attività connesse e consequenziali all'attuazione del bando.
- In qualsiasi momento i cittadini potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, in particolare:
  - di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
  - di accesso ai dati personali;
  - di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
  - di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
  - alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
  - di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
  - di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
  - di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti ;
  - di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)

L'esercizio di tali diritti potrà avvenire attraverso un contatto diretto con il responsabile del procedimento o l'invio di una e-mail: al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) ai contatti riportati nella presente informativa.

L'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 GDPR e degli artt. 140-bis e ss. D.Lgs. 196/2003, all'Autorità garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Il Responsabile del procedimento è individuato nella Dott.ssa Ricciardi Francesca, Segretario

Comunale del Comune di Roccavione